



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 8335/14

Deliberazione n. 49

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2014

VERBALE N. 54

Seduta Pubblica del 30 luglio 2014

Presidenza: CORATTI - MARINO

L'anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì trenta del mese di luglio, alle ore 11,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 11 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 12,20 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, D'Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Giansanti Luca, Magi Riccardo, Marino Franco, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola Gianluca, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Grippo Valentina, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Palumbo Marco, Paris Rita, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e gli Assessori Improta Guido, Leonori Marta, Masini Paolo e Scozzese Silvia.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente Mirko CORATTI assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 59ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento, da parte della Giunta Capitolina, di richieste formulate dai Municipi, nonché dall'approvazione di emendamenti da parte dell'Assemblea Capitolina:

59ª Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 35)

Approvazione Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.

Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006, come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009, è stato approvato il nuovo Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e delle affissioni, entrato in vigore il 1° gennaio 2007;

Che all'art. 19 del predetto Regolamento sono fissate le norme per la redazione ed approvazione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, delle norme tecniche e dei piani di localizzazione, mentre all'art. 20 sono individuati i criteri per l'elaborazione del Piano Regolatore stesso;

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 47 del 20 febbraio 2008 sono state avviate le attività amministrative propedeutiche alla redazione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari di cui all'art. 19 del Regolamento Comunale, avvalendosi della collaborazione di Roma Entrate S.p.A., già legata al Servizio Affissioni e Pubblicità in virtù del contratto stipulato il 10 agosto 2007 in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale 375/2007;

Che con determinazione dirigenziale n. 2306 del 29 settembre 2008 è stato affidato alla Società Roma Entrate S.p.A. il compito di predisporre uno studio di fattibilità del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari;

Che la Società Roma Entrate S.p.A. in data 9 dicembre 2008 con nota n. 4194, acquisita in data 17 dicembre 2008 al n. 89366 del protocollo, ha trasmesso lo studio di fattibilità;

Che con determinazione dirigenziale n. 3443 del 29 dicembre 2008 è stato affidato alla Società Roma Entrate S.p.A. il compito di redigere il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari conformemente allo studio di fattibilità;

Che con determinazione dirigenziale n. 1326 del 20 maggio 2009 è stata istituita una Commissione di Vigilanza sulla Redazione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari con il compito di sovrintendere al monitoraggio ed alla verifica delle attività svolte nell'ambito del Contratto di cui alla determinazione dirigenziale n. 3443 del 29 dicembre 2008;

Che con nota n. 8628 del 29 settembre 2009, assunta in data 30 settembre 2009 al n. 65393 del protocollo, la Società Roma Entrate S.p.A. ha trasmesso lo studio di ricognizione delle fonti per la costruzione del quadro conoscitivo propedeutico alla predisposizione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, con il quale sono state selezionate le fonti informative di natura cartografica;

Che con determinazione dirigenziale n. 2390 del 30 settembre 2009 è stato approvato il predetto quadro conoscitivo per la redazione del Piano Regolatore;

Che con determinazione dirigenziale n. 3416 del 31 dicembre 2009 è stato approvato il Progetto Preliminare – Linee Guida, trasmesso dalla Società Roma Entrate S.p.A. con nota 10713 del 30 dicembre 2009, acquisita in data 31 dicembre 2009 al n. 94776 del protocollo, dando mandato di proseguire nelle attività previste dal Contratto di Servizio;

Che in data 18 novembre 2010 con nota n. 5427 la Società Roma Entrate S.p.A. ha trasmesso una prima relazione definitiva al Piano Regolatore, lo schema normativo del Piano stesso e n. 29 tavole di elaborati grafici;

Che la proposta del Piano Regolatore è stata esaminata nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta con gli enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico riportando parere favorevole nella seduta del 18 novembre 2010 (prot. n. 28277 del 22 novembre 2010);

Che con determinazione dirigenziale n. 3876 del 22 dicembre 2010 il dirigente pro tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità ha validato il Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, composto da Relazione, Schema normativo, Tavole di Piano e Quadro conoscitivo;

Che successivamente il Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) depositando, in data 27 aprile 2012, presso gli Uffici Regionali il Rapporto Preliminare Ambientale, unitamente all'istanza di verifica per l'avvio della procedura;

Che in data 17 dicembre 2012 il Direttore della Direzione Regionale Ambiente ha emesso il provvedimento di verifica del Piano Regolatore con determinazione n. A12913 esprimendo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, provvedimento di esclusione dalla VAS secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria effettuata dall'Area VIA e VAS della Regione Lazio da considerarsi parte integrante della determinazione stessa;

Che nella seduta del 22 ottobre 2013 la Commissione Capitolina Commercio ha deciso l'attivazione del percorso di partecipazione pubblica al PRIP, fissando un termine di quaranta giorni per raccogliere osservazioni e idee dei cittadini sulla proposta di Piano Regolatore degli impianti pubblicitari;

Che, con nota prot. n. 13003 del 14 novembre 2013, la Società Æqua Roma ha formalmente depositato presso la U.O. Regolazione Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità la nuova redazione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari, adeguato alle intervenute prescrizioni della Regione Lazio, così composto:

1. Relazione al PRIP;
2. Norme tecniche di attuazione;
3. Tavole contenenti gli elaborati aggiornati di PRIP;
4. Conferenza di Servizi con MIBAC del 18 ottobre 2010;
5. Parere di verifica di assoggettabilità a VAS espresso dall'Area VIA e VAS della Regione Lazio con determinazione n. A12913 del 17 dicembre 2012;

Che nei giorni 20/21/27/28 gennaio 2014 presso il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione e Lavoro, si è proceduto alla valutazione congiunta tra Æqua Roma e Roma Capitale delle osservazioni pervenute nell'ambito del percorso di partecipazione pubblica al PRIP;

Che, anche in esito alla procedura di partecipazione pubblica al Piano Regolatore, la Società Æqua Roma ha trasmesso, con nota prot. n. 2196 del 19 febbraio 2014, la versione aggiornata della Relazione, delle Norme tecniche di Attuazione del PRIP e le Tavole di Piano;

Ritenuto di stabilire che, a seguito dell'approvazione del presente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all'art. 7 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione a valere come cd. "misure di salvaguardia" nelle more dell'adozione dei Piani di Localizzazione;

Considerato che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che in data 18 aprile 2014 il Dirigente della U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Formazione Lavoro ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Paciello";

Preso atto che, in data 28 aprile 2014 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Formazione Lavoro ha attestato – ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

p. Il Direttore

F.to: F. R. Nicastro;

Che, in data 28 luglio 2014, l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

L'OREF

F.to: S. Conti
G. Gismondi;

Preso atto che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

Che la proposta, in data 12 maggio 2014, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII e XIV hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi I, VII, VIII, XIII e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

ART. 15 – Sottozona B1

sostituire il 2° comma con i due seguenti commi:

«Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità sono consentiti:

- 1.B – Cartello per PPAA – formato 100x140, 140x200, 300x140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;
- gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento.

Non è comunque consentita in tutto il centro storico l'installazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi».

ART. 16 – Sottozona B2

Aggiungere i due seguenti commi:

«Nella sottozona B2 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera I bis) del 2° comma dell'art. 4 del Regolamento.

Anche nella rimanente sottozona B2 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I) del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento».

ART. 17 – Sottozona B3

Integrare il 1° comma con il seguente testo:

«, nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento».

ART. 29 – Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione

sostituire il 2° comma con il seguente testo:

«2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma».

ART. 31 – Redazione dei piani di localizzazione

eliminare l'espressione «per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa».

ART. 32 – Approvazione dei piani di localizzazione

aggiungere alla fine un comma con il seguente testo:

«Per le zone di espansione che sono previste dal PRG nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch'esso edificato; e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l'integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006».

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE

ART. 36 – Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale

sostituire il testo con il seguente:

«Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le seguenti misure di salvaguardia.

Tutti gli impianti pubblicitari installati senza titolo autorizzativo in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati e registrati nella Nuova Banca Dati come “senza scheda”, per i quali sia stata pagata una “indennità”, nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del riordino, per i quali sia decaduta di diritto l’autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al 1° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento e disposta con determinazione dirigenziale la rimozione forzata d’ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.

Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.

La Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.

Gli impianti già installati che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato comunque fino al 31 dicembre 2014, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all’esito dei conseguenti bandi di gara, di cui all’art. 7 del Regolamento.

Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l’invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.

Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all’esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, auto certificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.

Qualora lo spostamento avvenga su un'arca che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della "autorizzazione paesaggistica" rilasciata dal Comune in potere di subdelega.

Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.

Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento».

Municipio VII:

- all'art. 20 – Ambito territoriale 3, alla voce Impianti da attribuire ai privati sostituite "mq. 19.050" con "mq. 15.600";
- alla voce Impianti per Pubbliche Affissioni sostituire "mq. 4.350" con "mq. 7.800".

Municipio VIII:

inserire nel Capo IV, dopo l'Art. 27 – Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni il seguente articolo:

“27-bis. – Disciplina degli impianti di proprietà dei Municipi

I Municipi realizzano in piena autonomia progetti di comunicazione istituzionale.

Per la loro attuazione i Municipi possono avvalersi della collaborazione di soggetti privati, in regime di “partenariato pubblico-privato”, con l'obiettivo di co-finanziare iniziative di rilevanza municipale. La scelta del contraente è regolata dalla normativa vigente in materia di accordi concessori. L'installazione di impianti a destinazione mista: pubblicitaria e istituzionale, su aree di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione, tra il Municipio ed il soggetto privato coinvolto.

Roma Capitale e il Municipio concordano le specifiche modalità tecniche in base al presente Piano”.

Municipio XIII:

eliminare l'ultimo periodo delle premesse dal seguente testo: «Ritenuto di stabilire che, a seguito dell'approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all'art. 7 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione a valere come cd. “misure di salvaguardia” nelle more dell'adozione dei Piani di Localizzazione».

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP

ART. 36 – Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale – sostituire il testo con il seguente:

Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le seguenti misure di salvaguardia.

Tutti gli impianti pubblicitari installati senza titolo autorizzativo in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati e registrati nella Nuova Banca Dati come “senza scheda”,

per i quali sia stata pagata una “indennità”, nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del riordino, per i quali sia decaduta di diritto l’autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al 1° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento e disposta con determinazione dirigenziale la rimozione forzata d’ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.

Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.

Gli impianti già installati che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato comunque fino al 31 dicembre 2014, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all’esito dei conseguenti bandi di gara, di cui all’art. 7 del Regolamento.

Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l’invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.

Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all’esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.

Qualora lo spostamento avvenga su un’area che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della “autorizzazione paesaggistica” rilasciata dal Comune in potere di subdelega.

Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.

Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.

ART. 29 – Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione – sostituire il 2° comma con:

Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.

ART. 32 – Approvazione dei piani di localizzazione – aggiungere alla fine un comma 2 con il seguente testo:

Per le zone di espansione che sono previste dal PRG nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch'esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l'integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.

Municipio XV:

eliminare l'ultimo periodo delle premesse dal seguente testo: «Ritenuto di stabilire che, a seguito dell'approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all'art. 7 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione a valere come cd. "misure di salvaguardia" nelle more dell'adozione dei Piani di Localizzazione».

Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP

ART. 15 – Sottozona B1

sostituire il 2° comma con i due seguenti commi:

«Nella sottozona B1 relativa al centro storico individuato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità sono consentiti:

- 1.B – Cartello per PPAA – formato 100x140, 140x200, 300x140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;
- gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento. Non è comunque consentita in tutto il centro storico l'istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi».

ART. 16 – Sotto zona B2

aggiungere i due seguenti commi:

«Nella sottozona B2 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, sono consentiti esclusivamente impianti della pubblica affissione e gli impianti a finanziamento di servizi di pubblica utilità, di cui di cui alla lettera I bis) del 1° comma

dell'art. 4 del Regolamento. Anche nella rimanente sottozona 82 sono consentiti gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I) del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento».

ART. 17 – Sottozona B3

integrare il 1° comma con il seguente testo:

«, nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera I bis) del 1° comma dell'art. 4 del Regolamento».

ART. 29 – Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione

sostituire il 2° comma con il seguente testo:

«2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma».

ART. 31 – Redazione dei piani di localizzazione

eliminare l'espressione «per iniziativa e a cura di privati anche in forma associativa».

ART. 32 – Approvazione dei piani di localizzazione

aggiungere alla fine un comma con il seguente testo:

«Per le zone di espansione che sono previste dal PRG nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch'esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l'integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006».

TITOLO VII – Norme Transitorie art. 36 – Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale

sostituire il testo con il seguente:

«Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le seguenti misure di salvaguardia.

Tutti gli impianti pubblicitari installati senza titolo autorizzativo in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati e registrati nella Nuova Banca Dati come “senza scheda”, per i quali sia stata pagata una “indennità”, nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del riordino, per i quali sia decaduta di diritto l'autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell'art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al 1° comma dell'art. 31 del vigente

Regolamento e disposta con determinazione dirigenziale la rimozione forzata d'ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.

Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.

La Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell'art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.

Gli impianti già installati che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato comunque fino al 31 dicembre 2014, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di localizzazione ed all'esito dei conseguenti bandi di gara, di cui all'art. 7 del Regolamento.

Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l'invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.

Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all'esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.

Qualora lo spostamento avvenga su un'area che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della "autorizzazione paesaggistica" rilasciata dal Comune in potere di subdelega.

Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.

Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento».

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 25 giugno 2014, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

ART. 15

la richiesta viene accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso:

“Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento”;

ART. 16

La richiesta viene accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso:

“Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento”;

ART. 17

La richiesta viene accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso:

“Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento”;

ART. 29

la richiesta viene accolta;

ART. 31

la richiesta viene accolta;

ART. 32

la richiesta viene accolta;

ART. 36

la richiesta non viene accolta in quanto è stata prevista una specifica modifica della disciplina transitoria del Regolamento di Pubblicità che statuisce in materia di durata degli impianti riconducibili alla procedura di riordino e loro permanenza sul territorio fino alle procedure di gara.

Inoltre, la previsione di una rimozione forzata d'ufficio utilizzando i proventi delle sanzioni è illegittima in quanto in violazione del principio di unità del Bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela;

Municipio VII:

la richiesta non viene accolta in quanto i valori sono determinati in base a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del Regolamento di Pubblicità che detta coefficienti identici per tutti i Municipi;

Municipio VIII:

la richiesta non viene accolta in quanto costituirebbe esposizione pubblicitaria in deroga alla quantità massima di pubblicità prevista dal Piano di Localizzazione del Municipio.
Per la realizzazione di tali progetti è possibile far ricorso alla previsione dei progetti speciali disciplinati da specifico emendamento;

Municipio XIII:

ART. 36

la non viene accolta in quanto è stata prevista una specifica modifica della disciplina transitoria del Regolamento di Pubblicità che statuisce in materia di durata degli impianti riconducibili alla procedura di riordino e loro permanenza sul territorio fino alle procedure di gara.

Inoltre, la previsione di una rimozione forzata d'ufficio utilizzando i proventi delle sanzioni è illegittima in quanto in violazione del principio di unità del Bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela;

ART. 29

La richiesta viene accolta;

ART. 32

La richiesta viene accolta;

Municipio XV:

ART. 15

la richiesta viene accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso:

“Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento”;

ART. 16

la richiesta viene accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso:

“Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento”;

ART. 17

la richiesta viene accolta inserendo alla fine di quanto proposto il seguente capoverso:

“Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento”;

ART. 29

La richiesta viene accolta;

ART. 31

La richiesta viene accolta;

ART. 32

La richiesta viene accolta;

ART. 36

la richiesta non viene accolta in quanto è stata prevista una specifica modifica della disciplina transitoria del Regolamento di Pubblicità che statuisce in materia di durata degli impianti riconducibili alla procedura di riordino e loro permanenza sul territorio fino alle procedure di gara.

Inoltre, la previsione di una rimozione forzata d'ufficio utilizzando i proventi delle sanzioni è illegittima in quanto in violazione del principio di unità del Bilancio previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto riguarda gli impianti collocati in zona A il problema è risolto con il carattere cogente della sovraordinata disciplina normativa di tutela;

Atteso che le Commissioni I e IX, nella seduta congiunta del 1° luglio 2014, hanno espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

Tanto premesso

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa approva il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", facendone parte integrante e sostanziale e costituito da:

- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavole di Piano:
 - Tavole 1.1-1.14 Zonizzazione e tipi stradali (scala 1:20.000);
 - Tavole 2.a-2.c Ambiti territoriali e aree a progettazione unitaria (scala 1:50.000);
- Quadro conoscitivo:
 1. Tavole A1.a-A1.c Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale Sistemi e ambiti del paesaggio (scala 1:50.000);
 2. Tavole A2.a-A2.c Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale Beni Paesaggistici (scala 1:50.000);
 3. Tavole A3.a-A3.c Sintesi del piano regolatore generale Sistemi e regole (scala 1:50.000);
 4. Tavole A4.a-A4.c Sintesi del piano generale del traffico urbano Classificazione della rete stradale e zone a traffico limitato (scala 1:50.000).

**ROMA CAPITALE
PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI
PUBBLICITARI**

Normativa tecnica di attuazione



Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione
Lavoro U.O. Regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità
Dirigente dott. Francesco Paciello



AEQUA ROMA

AequeRoma spa - Direzione Fiscalità Attività Produttive e Ricettive
Direttore Avv. Gianluca Giattino
Sig.ra Patrizia Biagi
Dott.ssa Valentina Bartolini

DeAssociati

DeA – società di ingegneria srl
arch. Georg Josef Frisch – direttore tecnico
ing. Andrea Giura Longo – coordinatore operativo
arch. Alessandro Abaterusso
arch. Giusi Arbia

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 - Ambito di applicazione	5
ART. 2 - Elaborati costitutivi	7
ART. 3 - Criteri generali del piano	8
ART. 4 - Definizioni.....	8
ART. 5 - Tutela dei beni culturali e paesaggistici	9
ART. 6 - Edifici di interesse storico – architettonico	9
ART. 7 - Aree naturali protette	10
ART. 8 - Aree a verde pubblico	10
ART. 9 - Lungotevere	10
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE	11
ART. 10 - Tipi stradali.....	11
ART. 11 - Disposizioni generali relative alle strade.....	12
ART. 12 - Tipi stradali e indici di affollamento	12
TITOLO III – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO CAPITOLINO IN ZONE E SOTTOZONE....	12
ART. 13 - Individuazione delle zone e sottozone	12
ART. 14 - Zona A.....	13
ART. 15 - Sottozona B1	13
ART. 16 - Sottozona B2	14
ART. 17 - Sottozona B3	15
ART. 18 -Delimitazione dei centri abitati.....	15
TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI	16
ART. 19 - Individuazione degli ambiti territoriali	16
ART. 20 - Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali	16
ART. 21 - Disciplina degli impianti da attribuire ai privati	17
ART. 22 - Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni	17
ART. 23 - Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio	18
ART. 24 - Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina	18
ART. 25 - Disciplina degli impianti sulle edicole dei giornali e sui banchi fissi del commercio.....	19
ART. 26 - Aree di servizio e piazzali di parcheggio	19
ART. 27 - Disciplina degli impianti nei mercati rionali	20
TITOLO V – ATTUAZIONE DEL PIANO E DISCIPLINA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE	20
ART. 28 - Modalità di attuazione del piano	20
ART. 29 - Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione.....	21
ART. 30 - Finalità e contenuti dei piani di localizzazione	21
ART. 31 - Redazione dei piani di localizzazione	23

ROMA CAPITALE – AEQUAROMA
PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI- NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

ART. 32 - Approvazione dei piani di localizzazione	23
ART.33 - Aree a progettazione unitaria	24
TITOLO VI – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI	25
ART. 34 - Disposizioni generali.....	25
ART. 35 - Tipologie di impianto ammesse	26
SCHEDE TECNICHE	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il piano generale degli impianti e dei mezzi pubblicitari, in attuazione dei criteri contenuti nel Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni approvato con Deliberazione C. C. n. 37/2009, costituisce lo strumento tecnico atto a disciplinare, sull'intero territorio capitolino, la distribuzione degli impianti pubblicitari permanenti e degli impianti per pubbliche affissioni nonché la loro tipologia, dimensione, formato, superficie e caratteristiche, nel rispetto:

- della tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. e della L.R. 24/1998 e ss. mm. ii.;
- delle disposizioni del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.) e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ii.);
- delle prescrizioni e dei vincoli dettati dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- delle norme generali e regolamentari in materia di installazione degli impianti pubblicitari.

Non sono disciplinati dal presente piano, essendo oggetto di specifici ed ulteriori provvedimenti in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni cui si rimanda:

- le disposizioni di carattere amministrativo relative al procedimento di rilascio, rinnovo e/o diniego, subentro, decadenza e revoca dell'autorizzazione all'installazione e procedimenti conseguenti;

- le disposizioni in materia di canone per l'esposizione della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- la regolamentazione degli impianti temporanei;
- l'uso dei seguenti mezzi pubblicitari:
 - le insegne di esercizio, targhe, tende e simili;
 - le scritte su vetrine;
 - i mezzi collocati su palloni frenati;
 - i mezzi collocati su ed all'interno di veicoli o i veicoli stessi anche attraverso verniciatura o uso di pellicole;
 - i mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;
 - i mezzi collocati su paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
 - le locandine, i manifestini e simili;
 - i cartelli o altri mezzi recati da persone;
 - i mezzi collocati su cabine di trasformazione elettrica;
 - i mezzi collocati in locali ed impianti aperti al pubblico e non visibili da strade e spazi pubblici;
- le modalità di installazione di mezzi pubblicitari all'interno delle stazioni della metropolitana.

Le regole previste dal presente Piano si applicano a tutte le tipologie di mezzi pubblicitari non espressamente richiamati dal capoverso precedente, che siano visibili da strade e spazi pubblici compresi gli impianti di cui all'art. 6 del Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità (Del. C.C. n. 37/2009 e s.m.i.), nonché gli impianti installati su suolo ferroviario, con esclusione del T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale).

ART. 2 - Elaborati costitutivi

La disciplina del presente piano è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi.

Sono elaborati prescrittivi:

a) le presenti norme tecniche di attuazione di cui sono parte integrante le allegate schede tecniche delle tipologie di impianto;

b) i seguenti elaborati grafici:

- 1 – Zonizzazione e tipi stradali, costituita da 14 tavole in scala 1:20.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da 1.01 a 1.14;
- 2 – Ambiti territoriali e aree a progettazione unitaria, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio capitolino, contrassegnate dalle sigle da 2.a a 2.c.

Nell'eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo: se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevalgono le prescrizioni a scala più dettagliata.

Costituiscono elaborati descrittivi, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del presente piano:

a) la relazione illustrativa contenente la descrizione degli obiettivi delle strategie del piano, dei metodi adottati, degli esiti delle analisi condotte, delle scelte operate e delle relative motivazioni;

b) i seguenti elaborati grafici del quadro conoscitivo:

- 1 - *Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale – Sistemi e ambiti del paesaggio*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio *capitolino*, contrassegnate dalle sigle da A1.a a A1.c;

- 2 - *Sintesi del piano territoriale paesaggistico regionale – Beni paesaggistici*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio *capitolino*, contrassegnate dalle sigle da A2.a a A2.c;
- 3 - *Sintesi del piano regolatore generale*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio *capitolino*, contrassegnate dalle sigle da A3.a a A3.c;
- 4 – *Sintesi del piano generale del traffico urbano – classificazione della rete stradale e ZTL*, costituita da 3 tavole in scala 1:50.000 con riferimento alla totalità del territorio *capitolino*, contrassegnate dalle sigle da A4.a a A4.c.

ART. 3 - Criteri generali del piano

Il presente piano comprende:

- la classificazione della rete stradale in base agli indici di affollamento che definiscono le quantità massima di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni consentita lungo i singoli tratti stradali;
- la suddivisione del territorio capitolino in zone e sottozone nelle quali è vietata la collocazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni o è ammessa secondo le tipologie definite nel Titolo VI;
- l'articolazione del territorio capitolino in ambiti territoriali per i quali sono stabilite le quantità massime di impianti per le diverse forme di esposizione pubblicitaria.

ART. 4 - Definizioni

Per *impianto pubblicitario* si intende qualunque manufatto vincolato in modo stabile con idonea struttura di sostegno e destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.

Con *indice di affollamento* si esprime il rapporto fra la superficie espositiva complessiva degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni posti lungo un tratto stradale e la lunghezza del relativo tratto stradale; si esprime in metri quadrati (mq) di superficie espositiva ogni 100 metri lineari (ml) di strada. L'indice di affollamento è calcolato per tratti stradali non inferiori a 50 metri lineari.

ART. 5 - Tutela dei beni culturali e paesaggistici

L'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni sugli edifici, sulle aree e sui manufatti tutelati come beni culturali o come beni paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, nonché lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle competenti Soprintendenze in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 49 e 153 del citato D. Lgs..

ART. 6 - Edifici di interesse storico – architettonico

Sugli edifici di interesse storico-architettonico individuati nelle tavole da 1.01 a 1.14 e nelle relative pertinenze è vietata l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni.

Nelle aree e lungo le strade in cui è consentita l'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni ai sensi delle presenti norme, entro una distanza inferiore a 10 metri dagli edifici di interesse storico-architettonico e dalle relative pertinenze, è ammessa esclusivamente l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari di cui al Titolo VI:

- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100
- 1.D - Parapedonale SPQR – formato 100x70
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70.

ART. 7 - Aree naturali protette

Nelle aree naturali protette istituite, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari. Tale divieto è esteso alle aree individuate quali aree naturali protette proposte per l'istituzione e l'ampliamento nel piano territoriale provinciale generale (PTPG) della Provincia di Roma.

Lungo le strade di avvicinamento alle aree naturali protette l'istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni, qualora consentita dalle norme del presente piano, deve garantire la tutela delle visuali su tali aree.

ART. 8 - Aree a verde pubblico

Nelle aree attrezzate a verde pubblico o destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari ad eccezione delle aree incluse nelle sottozone B2 e B3 di cui agli artt. 13, 16 e 17, nelle quali è ammessa esclusivamente l'istallazione di impianti di proprietà di Roma Capitale e destinati a comunicazioni di tipo istituzionale nella misura massima di 1 mq di superficie espositiva ogni 1.000 mq di superficie destinata a verde pubblico.

Nelle sottozone B2 e B3, ad esclusione delle aree soggette a vincoli di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle aree già attrezzate ed in consegna al servizio giardini, sono ammesse deroghe per progetti unitari finalizzati alla sistemazione e alla manutenzione delle aree di verde pubblico in accordo con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde - Protezione Civile.

ART. 9 - Lungotevere

Lungo i lungotevere lato Tevere è consentita esclusivamente l'istallazione di impianti capitolini destinati a comunicazioni istituzionali nel rispetto degli indici di affollamento

di cui all'art. 12 e limitatamente alla tipologia di impianto 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200 di cui al Titolo VI.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE

ART. 10 - Tipi stradali

Ai fini della distribuzione e dell'installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, la rete stradale è articolata nei seguenti 8 tipi, rappresentati nelle tavole da 1.01 a 1.14, distinti in base ai relativi indici di affollamento ed individuati dalle seguenti sigle:

- ST04;
- ST08;
- ST12;
- ST16;
- ST20;
- ST24;
- ST28;
- ST32.

Le strade ricadenti in zone in cui è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari non riportate nelle tavole saranno classificate dagli uffici ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. b) del Regolamento.

ART. 11 - Disposizioni generali relative alle strade

Tutte le disposizioni della presente normativa relative alla collocazione degli impianti pubblicitari lungo le strade, le piazze e i larghi valgono anche per tutte le collocazioni in vista di essi.

ART. 12 - Tipi stradali e indici di affollamento

Lungo le strade, le piazze e i larghi classificati nei tipi da ST04 a ST32 è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni nel rispetto dei seguenti indici massimi di affollamento:

Indice massimo di affollamento (mq di superficie espositiva ogni 100ml di strada)

<i>tipi</i>	<i>per impianti posti su suolo e beni comunali</i>	<i>per impianti posti su suolo e beni privati o pubblici non comunali</i>
ST04	4	0,5
ST08	8	1
ST12	12	1,5
ST16	16	2
ST20	20	2,5
ST24	24	3
ST28	28	3,5
ST32	32	4

TITOLO III – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO CAPITOLINO IN ZONE E SOTTOZONE

ART. 13 - Individuazione delle zone e sottozone

Ai fini della distribuzione e dell'installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino è articolato nelle seguenti zone e sottozone rappresentate nelle tavole da 1.01 a 1.14:

- zona A, che include le aree in cui è vietata l'istallazione di impianti pubblicitari e di impianti per pubbliche affissioni;
- zona B, che include le aree in cui l'istallazione di impianti pubblicitari e di impianti per pubbliche affissioni è ammessa secondo le modalità disciplinate dalla presente normativa tecnica di attuazione:
 - sottozona B1, che comprende le aree incluse all'interno del tracciato delle mura aureliane, delle mura gianicolensi e delle mura vaticane;
 - sottozona B2, che include le aree esterne al tracciato delle mura e incluse all'interno del tracciato dell'anello ferroviario ed il quartiere dell'EUR;
 - sottozona B3, che comprende tutte le restanti aree esterne al tracciato dell'anello ferroviario ed al quartiere dell'EUR.

ART. 14 - Zona A

Nella zona A è vietata l'istallazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni. Il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati all'art. 10.

Nella zona A è ammessa comunque l'istallazione di impianti di tipo didattico, didascalico o di segnalazione di siti di interesse storico-artistico e dei segnali turistici e di territorio come disciplinati dal D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15 - Sottozona B1

Nella sottozona B1 l'istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita esclusivamente lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'art. 12.

Nella sottozona B1 è consentita esclusivamente l'istallazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:

- 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formato 100x140, 140x200, 300x140.
- 1.C Palina SPQR – formati 100x100;
- 2.B – Palina SPQR con orologio - formati 100 x 70;
- gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell'art 4 del Regolamento.

Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento massimo dei formati ammessi dal Regolamento.

ART. 16 - Sottozona B2

Nella sottozona B2 è consentita l'istallazione, lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'art. 12, delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni di cui al Titolo VI:

- 1.A - Cartello SPQR – formati 200x200, 300x200;
- 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200, 300x140;
- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100;
- 1.D - Parapedonale SPQR – formato 100x70;
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70;
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70;
- 3.A – Cartello – formati 120x180, 140x200, 300x200;
- 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formato 140x200;
- 3.C – Palina – formati 70x100, 100x100;
- 4.A – Tabelle - formati 120x180, 140x200, 300x200;

- 4.B - Impianto su parete cieca.
- Gli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell'art 4 del Regolamento.

Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento massimo dei formati ammessi dal Regolamento.

ART. 17 - Sottozona B3

Nella sottozona B3 è consentita l'installazione, lungo le strade, le piazze ed i larghi classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'art. 12, di tutte le tipologie di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni riportati nel Titolo VI, nonché degli impianti di pubblica utilità, di cui alla lettera l bis) del 1° comma dell'art 4 del Regolamento.

Gli impianti di pubblica utilità rispettano il dimensionamento dei formati ammessi dal Regolamento.

ART. 18 -Delimitazione dei centri abitati

Nella zona B3 esterna alla vigente delimitazione dei centri abitati approvata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1993 si applicano le norme della zona A, fino all'approvazione di una nuova delimitazione salvo l'installazione di impianti pubblicitari sulle strade che conducono alle zone industriali e commerciali.

TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

ART. 19 - Individuazione degli ambiti territoriali

Ai fini della distribuzione e dell'istallazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino è articolato nei seguenti 7 ambiti territoriali rappresentati nelle tavole da 2.a a 2.c.:

- Ambito territoriale n. 1: corrispondente al territorio del I Municipio;
- Ambito territoriale n. 2: corrispondente ai territori del II, del III e del IV Municipio;
- Ambito territoriale n. 3: corrispondente ai territori del V, del VI e del VII Municipio;
- Ambito territoriale n. 4: corrispondente ai territori dell'VIII e del IX Municipio;
- Ambito territoriale n. 5: corrispondente al territorio del X Municipio;
- Ambito territoriale n. 6: corrispondente ai territori del XI, del XII e del XIII Municipio;
- Ambito territoriale n. 7: corrispondente ai territori del XIV e del XV Municipio;

ART. 20 - Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali

In ogni ambito territoriale la superficie espositiva massima degli impianti ammessi per le diverse forme di esposizione pubblicitaria, è riportata in metri quadrati nella seguente tabella:

Forme di esposizione pubblicitaria per ambiti territoriali

ambiti territoriali	impianti da attribuire ai privati (mq)	impianti per Pubbliche Affissioni (mq)	impianti pubblicitari di servizio (mq)	impianti su beni di proprietà privata non comunale (mq)	impianti da collocare nei mercati riali (mq)	Totale (mq)
1	5.150	1.200	450	850	850	8.500

2	17.100	3.900	1.400	2.800	2.800	28.000
3	19.050	4.350	1.560	3.120	3.120	31.200
4	8.150	1.900	670	1.340	1.340	13.400
5	18.980	4.350	1.550	3.110	3.110	31.100
6	8.900	2.050	730	1.460	1.460	14.600
7	6.800	1.600	560	1.120	1.120	11.200
Totale (mq)	84.130	19.350	6.920	13.800	13.800	138.000

ART. 21 - Disciplina degli impianti da attribuire ai privati

La superficie espositiva massima degli impianti da riservare ai privati, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti ivi inclusi sia quelli di proprietà di privati per affissioni dirette sia quelli di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione.

In ciascun ambito territoriale il 29% della predetta superficie espositiva è riservata a impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione.

ART. 22 - Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni

Le superficie espositiva massima degli impianti per pubbliche affissioni, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti di proprietà di Roma Capitale destinati ad affissioni sia di natura commerciale sia prive di rilevanza economica disciplinate dall'art. 18 del D. Lgs. n. 507/1993.

In ciascun ambito territoriale non meno dell'80% della predetta superficie espositiva è riservata ad affissioni prive di rilevanza economica di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 23 - Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio

La superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari di servizio, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti appartenenti alle tipologie di cui al successivo Titolo VI.

In ciascun ambito territoriale non meno del 50% della predetta superficie espositiva è riservata a pubblicità sugli elementi di arredo urbano la cui installazione è subordinata all'approvazione di progetti di manutenzione, di adeguamento e di trasformazione degli spazi pubblici; l'ammissibilità o meno di forme pubblicitarie sugli elementi di arredo, e la definizione delle caratteristiche geometriche, del posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali e dei formati è pertanto demandata a studi progettuali di dettaglio, finalizzati al miglioramento della qualità dello spazio pubblico ed alla tutela della sicurezza stradale, la cui congruità è valutata in sede di conferenza di servizi tra gli enti e i settori coinvolti e la cui approvazione spetta agli organismi competenti in materia di opere pubbliche.

I predetti studi progettuali di dettaglio devono avere i contenuti e il valore di piano di localizzazione ai sensi delle presenti norme.

ART. 24 - Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina

La superficie espositiva massima degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non comunale, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti collocati su aree e beni di proprietà privata o pubblica non comunale ivi inclusi quelli collocati sulle edicole dei giornali, sui banchi fissi del commercio, nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale.

In ciascun ambito territoriale non oltre il 10% della predetta superficie espositiva può essere riservata ad impianti collocati nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale.

Le quote di detta superficie da riservare agli impianti collocati rispettivamente sulle edicole dei giornali, sui banchi fissi del commercio, nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale, sono definite, per ciascun ambito territoriale, dall'Amministrazione Capitolina d'intesa con i rispettivi Municipi competenti per territorio.

ART. 25 - Disciplina degli impianti sulle edicole dei giornali e sui banchi fissi del commercio

L'installazione degli impianti pubblicitari sui banchi fissi del commercio e sulle edicole dei giornali, è subordinata alla stipula di apposita convenzione con Roma Capitale che ne stabilisce le specifiche modalità tecniche.

ART. 26 - Aree di servizio e piazzali di parcheggio

Nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale, ricadenti nelle sottozone B2 e B3 è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari, nel rispetto delle quantità stabilite dall'art. 24, alle seguenti condizioni:

- la superficie espositiva totale in ciascuna area non sia superiore al 3% della superficie occupata dalla stazione di servizio o dal parcheggio;
- le tipologie degli impianti siano conformi a quanto disposto per la relativa sottozona;
- gli impianti non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli ingressi.

ART. 27 - Disciplina degli impianti nei mercati rionali

La superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari riservata ai mercati rionali, determinata per ciascun ambito territoriale nella tabella di cui all'art. 20, si riferisce al totale degli impianti collocati sia all'interno dei mercati rionali, sulle edicole e sui chioschi, sia sul perimetro anche esterno dei mercati stessi.

La ripartizione di dette superfici espositive per ciascun mercato rionale è definita dall'Amministrazione Capitolina, d'intesa con i rispettivi Municipi competenti per territorio, tenendo conto della dimensione del mercato e della disponibilità di spazi idonei all'installazione degli impianti.

Gli impianti pubblicitari collocati nei mercati rionali e visibili dall'esterno, devono essere conformi alle tipologie previste per la relativa sottozona.

Nei mercati rionali individuati come edifici di interesse storico-architettonico ai sensi all'art. 6, l'installazione degli impianti pubblicitari è ammessa esclusivamente nelle aree interne, sulle edicole e sui chioschi.

L'installazione degli impianti pubblicitari è subordinata alla stipula di apposita convenzione con Roma Capitale che ne stabilisca le specifiche modalità tecniche.

TITOLO V – ATTUAZIONE DEL PIANO E DISCIPLINA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE

ART. 28 - Modalità di attuazione del piano

Il presente piano si attua tramite strumenti di dettaglio e di specificazione, denominati piani di localizzazione.

L'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni ed il rilascio del relativo titolo autorizzativo, è subordinata all'approvazione dei relativi piani di localizzazione.

ART. 29 - Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione

I piani di localizzazione sono riferiti ad aree individuate dall'Amministrazione Capitolina, in funzione di esigenze di interesse pubblico secondo i seguenti criteri:

- ciascun piano di localizzazione è riferito a un'area comprendente tutti gli impianti visibili dalle strade, dalle piazze e dai larghi oggetto del piano;
- ciascun'area soggetta a progettazione unitaria, è inclusa in un unico piano di localizzazione;
- ciascuno spazio pubblico individuato nella toponomastica capitolina come piazza, largo, piazzale e simile, è incluso in un unico piano di localizzazione esteso a una fascia di larghezza adeguata a comprendere tutti gli impianti visibili dello spazio pubblico oggetto del piano;

Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.

ART. 30 - Finalità e contenuti dei piani di localizzazione

I piani di localizzazione, in coerenza con le disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari, devono:

determinare la superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni, da localizzare su suolo e beni di Roma Capitale, lungo le strade, le piazze ed i larghi, attraverso l'applicazione degli indici di affollamento riportati nella relativa colonna della tabella di cui all'art. 12 sui tratti stradali inclusi nell'area oggetto del piano e classificati nei tipi stradali di cui all'art. 10;

- ripartire la superficie di cui alla lettera a) secondo la seguente suddivisione:
 - 78% da attribuire ai privati, compresa la quota esposta su impianti di proprietà di Roma Capitale, di cui all'art. 21;

- 16% da destinare alle pubbliche affissioni di cui all'art. 22;
- 6% da riservare ad impianti pubblicitari di servizio di cui all'art. 23;
- determinare la superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari da localizzare su suolo e beni privati o pubblici non comunali, lungo le strade, le piazze ed i larghi, attraverso l'applicazione degli indici di affollamento riportati nella relativa colonna della tabella di cui all'art. 12 sui tratti stradali inclusi nell'area oggetto del piano e classificati nei tipi di cui all'art. 10;
- definire la collocazione di tutti gli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni posti lungo le strade, le piazze ed i larghi, inclusi all'interno dell'area oggetto del piano, stabilendo per ciascuna ubicazione dell'impianto, la tipologia, il formato e la dimensione dello stesso, secondo le disposizioni definite al Titolo VI e nel rispetto degli indici massimi di affollamento relativi ai singoli tratti stradali stabiliti all'art. 12 e in coerenza con le quantità definite alle precedenti lettere b) e c). Ai fini del rispetto delle disposizioni del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii.) e del relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. e ii.) nonché delle disposizioni regolamentari stabilite dall'amministrazione capitolina, tali collocazioni possono prevedere una tolleranza massima di 50 metri, in relazione allo stato effettivo dei luoghi.

Nell'ambito dei piani di localizzazione può essere distribuita fino al 15% della superficie espositiva di cui alla lettera a) lungo le strade, le piazze ed i larghi non classificati nei tipi stradali indicati all'art. 10 e ricadenti nelle sottozone B2 e B3, di cui all'art. 13, nel rispetto dell'indice massimo di affollamento di 4 mq di superficie espositiva, ogni 100 ml e limitatamente alle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo VI:

- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100
- 1.D - Parapedonale SPQR – formato 100x70
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70
- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70.

ART. 31 - Redazione dei piani di localizzazione

I piani di localizzazione possono essere redatti:

- a cura di Roma Capitale;
- a cura dei Municipi, limitatamente alle aree ricadenti nei rispettivi territori di competenza.

ART. 32 - Approvazione dei piani di localizzazione

I piani di localizzazione sono adottati dalla Giunta Capitolina secondo le modalità previste dal regolamento capitolino sul decentramento amministrativo attivando processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di proposta e di intervento diretto dei cittadini e di soggetti esponenziali.

Qualora nell'area interessata dal piano di localizzazione siano presenti beni paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni occorre acquisire, prima dell'adozione da parte della Giunta Capitolina, il parere vincolante dei relativi enti tutori competenti per territorio. A tali fine sono attivate specifiche conferenze di servizio finalizzate in particolare all'individuazione di criteri omogenei per la localizzazione degli impianti pubblicitari nelle aree in prossimità a quelle vincolate.

Entro quindici giorni dall'adozione, gli elaborati relativi al piano di localizzazione sono inseriti in apposita sezione del sito internet di Roma Capitale e del sito internet dei Municipi competenti per territorio.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet, chiunque può far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice o via web e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori.

Entro il medesimo termine l'Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un'incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione

dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito internet di Roma Capitale, sul sito internet del Municipio competente e attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune. L'Amministrazione Capitolina assicura la presenza dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell'Unità organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del procedimento. Nell'incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze, in un apposito documento.

Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, la Giunta Capitolina approva il Piano di localizzazione deducendo sulle osservazioni presentate.

Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città di trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch'esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l'integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini dell'individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.

ART.33 - Aree a progettazione unitaria

Le aree a progettazione unitaria sono rappresentate nelle tavole da 2.a a 2.c. In dette aree deve essere adottata particolare attenzione nella progettazione dell'impiantistica

pubblicitaria, nel rispetto delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali del contesto urbano.

Ciascuna area a progettazione unitaria deve essere oggetto di un unico piano di localizzazione, finalizzato a garantire un corretto inserimento dell'impiantistica pubblicitaria nel contesto urbano, secondo criteri di omogeneità. Lungo i singoli spazi pubblici, gli impianti devono essere localizzati per gruppi omogenei della stessa tipologia e formato, secondo una sequenza regolare, con i medesimi allineamenti, orientamenti e altezze rispetto al suolo.

Nelle aree a progettazione unitaria possono essere studiati specifici progetti-tipo degli impianti, anche diversi da quelli utilizzati nella restante parte del territorio capitolino, con l'obiettivo di rafforzarne la riconoscibilità e l'integrazione con gli elementi dell'arredo urbano.

TITOLO VI – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

ART. 34 - Disposizioni generali

Le caratteristiche tipologiche ed i formati ammessi degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, devono essere conformi ai parametri descritti nelle schede tecniche allegate alle presenti norme.

Dette schede contengono, per le diverse forme di esposizione pubblicitaria previste dal piano e per ciascuna tipologia di impianto:

- la descrizione;
- le dimensioni ed i formati;
- le distanze minime fra gli impianti;
- i formati ammessi nelle sottozone di piano;
- alcune prescrizioni particolari.

Le distanze minime degli impianti pubblicitari rispetto ai vari elementi stradali, devono essere conformi a quanto disciplinato dall'art. 23 D.Lgs. n. 285/1992 e dal capo I, Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e dalle norme regolamentari vigenti.

Le prescrizioni relative alle regole di posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali, non descritte nelle schede tecniche, sono definite dalle vigenti disposizioni regolamentari dell'amministrazione capitolina.

Gli impianti pubblicitari illuminati o luminosi devono essere progettati nel rispetto delle disposizioni della L.R. 23/2000 ed del relativo regolamento regionale n. 08/2005 sulla prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Sulla base delle schede tecniche allegate, l'amministrazione capitolina predispone i progetti-tipo degli impianti da approvarsi in sede di Giunta Capitolina. Tali progetti-tipo, da adottarsi per le diverse forme di esposizione pubblicitaria previste dal piano, devono garantire l'omogeneizzazione degli impianti di tipo privato e quelli di proprietà di Roma Capitale, differenziati con l'apposizione di idoneo logo.

ART. 35 - Tipologie di impianto ammesse

Nelle schede allegate alle presenti norme sono disciplinate le seguenti tipologie di impianto:

1. Impianti di proprietà comunale e per pubbliche affissioni

- 1.A - Cartello SPQR – formati 200x200, 300x200
- 1.B - Cartello per pubbliche affissioni – formati 100x140, 140x200, 300x140,
- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100
- 1.D - Parapedonale SPQR – formato 100x70

2. Impianti pubblicitari di servizio

- 2.A – Parapedonale – formato 100x70

- 2.B – Palina con orologio – formati 100x70,

3. Impianti per privati e ditte pubblicitarie su suolo capitolino

- 3.A – Cartello – formati 120x180, 140x200, 300x200
- 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formati 140x200, 300x200
- 3.C – Palina – formati 70x100, 100x100

4. Impianti su suolo e beni privati o pubblici non capitolini


- tutti quelli del punto precedente e in più
- 4.A – Tabella - formati 120x180, 140x200, 300x200
- 4.B - Impianto su parete cieca
- 4.C - Impianto su tetto o terrazzo

5. Formati consentiti esclusivamente per impianti e servizi di pubblica utilità:

A) metri 1,20 x 1,80;

B) metri 3,20 x 2,40 (solo al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981).

SCHEDE TECNICHE

IMPIANTO TIPO: 1.A - CARTELLO SPQR**Descrizione**

Supporto espositivo a pannello, mono o bifacciale, con doppi sostegni laterali, non luminoso, deve riportare il logo del comune di Roma.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C
1	1.00 m	1.40 m	1.50 m
2	2.00 m	2.00 m	1.50 m
3	3.00 m	2.00 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti


formato	dello stesso formato	di altro formato
2.00x2.00	25 m	25 m
3.00x2.00	50 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
2.00x2.00	NO	SI	SI
3.00x2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 1.B CARTELLO per PPAA


- A: dimensione orizzontale del pannello espositivo
- B: dimensione verticale del pannello espositivo
- C: altezza minima da terra del margine inferiore del supporto

Descrizione

Supporto espositivo a pannello, mono o bifacciale, con doppi sostegni laterali, non luminoso, deve riportare il logo del comune di Roma e la dicitura *pubbliche affissioni*.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C
1	1.00 m	1.40 m	1.50 m
2	1.40 m	2.00m	1.50 m
3	3.00 m	1.40 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti


formato	dello stesso formato	di altro formato
1.00x1.40	25 m	25 m
1.40x2.00	25 m	25 m
3.00x1.40	25 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x1.40	SI	SI	SI
1.40x2.00	SI	SI	SI
3.00x1.40	SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 1.C PALINA SPQR**Descrizione**

Supporto espositivo bifacciale, con unico sostegno centrale, a cassonetto, luminoso o non luminoso, deve riportare il logo del comune di Roma.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C	D
1	1.00 m	1.00 m	2.20 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti


formato	della stessa tipologia	di altra tipologia
1.00x1.00	25 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x1.00	SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 1.D PARAPEDONALE SPQR**Descrizione**

Supporto espositivo bifacciale, con doppi sostegni laterali, non illuminato, deve riportare il logo del comune di Roma.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C
1	1.00 m	0.70 m	0.30 m

Distanze minime da altri impianti


formato	della stessa tipologia	di altra tipologia
1.00x0.70	anche in sequenza	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x0.70	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

La sequenza deve essere composta da 3 a 5 impianti.

IMPIANTO TIPO: 2.A PARAPEDONALE

- A: dimensione orizzontale del pannello espositivo
- B: dimensione verticale del pannello espositivo
- C: altezza minima da terra del margine inferiore del supporto

Descrizione

Supporto espositivo bifacciale, con doppi sostegni laterali, non illuminato.

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C
1	1.00 m	0.70 m	0.30 m

Distanze minime da altri impianti


formato	della stessa tipologia	di altra tipologia
1.00x0.70	anche in sequenza	25 m

Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x0.70	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

La sequenza deve essere composta da 3 a 5 impianti.

IMPIANTO TIPO: 2.B PALINE CON OROLOGIO**Descrizione**

Supporto espositivo bifacciale, con unico sostegno centrale, a cassonetto, luminoso o non luminoso.

Dimensione dell' impianto

formato	A	B	C	D
1	1.00 m	0.70 m	2.20 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti


formato	della stessa tipologia	di altra tipologia
1.00x0.70	100 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x0.70	SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

L'orologio deve essere dotato di regolazione automatica dell'ora esatta con segnale radio o satellitare.

IMPIANTO TIPO: 3.A CARTELLO**Descrizione**

Supporto espositivo a pannello, mono o bifacciale, con doppi sostegni laterali, non luminoso.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C
1	1.20 m	1.80m	1.50 m
2	1.40 m	2.00 m	1.50 m
3	3.00 m	2.00 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti


formato	dello stesso formato	di altro formato
1.20x1.80	25 m	25 m
1.40x2.00	25 m	25 m
3.00x2.00	50 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.20x1.80	NO	SI	SI
1.40x2.00	NO	SI	SI
3.00x2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 3.B CASSONETTO, PLANCIA, VETRINA

Descrizione

Supporto espositivo, mono o bifacciale a cassonetto con doppi sostegni laterali, luminoso o non luminoso, possono contenere anche impianti elettronici e schermi a messaggi variabili.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C	D
1	1.20 m	1.80m	1.50 m	0.25 m
2	1.40 m	2.00 m	1.50 m	0.25 m
3	3.00 m	2.00 m	1.50 m	0.25 m

Distanze minime da altri impianti


formato	dello stesso formato	di altro formato
1.20x1.80	25 m	25 m
1.40x2.00	25 m	25 m
3.00x2.00	50 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.40x2.00	NO	SI	SI
3.00x2.00	NO	NO	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 3.C PALINA**Descrizione**

Supporto espositivo bifacciale, con unico sostegno centrale, a cassetto, luminoso e non luminoso.

Dimensioni dell' impianto

formato	A	B	C	D
1	0.70 m	1.00 m	2.20 m	0.20 m
2	1.00 m	1.00 m	2.20 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti


formato	della stessa tipologia	di altra tipologia
0.70x1.00	25 m	25 m
1.00x1.00	25 m	25 m

Formati ammessi

formato	zona B1	zona B2	zona B3
0.70x1.00	NO	SI	SI
1.00x1.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 4.A TABELLE

Descrizione

Supporto espositivo monofacciale ancorato su pareti o muri di recinzioni.

Dimensioni

formato	A	B	C	D
1	1.20 m	1.80 m	1.50 m	0.20 m
2	1.40 m	2.00 m	1.50 m	0.20 m
3	3.00 m	2.00 m	1.50 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti


formato	dello stesso formato	di altro formato
1.20x1.80	25 m	25 m
1.40x2.00	25m	25m
3.00x2.00	50m	25m

Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
1.20x1.80	NO	SI	SI
1.40x2.00	NO	SI	SI
3.00x2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 4.B IMPIANTO SU PARETE CIECA**Descrizione**

Supporto espositivo monofacciale, illuminati o non illuminato, fissato in aderenza alla parete dell'edificio.

Dimensioni


Le dimensioni sono variabili, possono occupare tutta o parte della facciata.

Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Possono essere installati esclusivamente su pareti o porzioni di pareti cieche che possono presentare luci o vedute indirette.

IMPIANTO TIPO: 4.C IMPIANTI SU TETTI O TERRAZZI**Descrizione**

Supporto espositivo monofacciale, luminoso o illuminato, posto sui tetti o sui terrazzi degli edifici.

Dimensioni

La base A non può superare il 70% della larghezza massima del prospetto interessato dall'esposizione pubblicitaria (esclusi gli aggetti).

L'altezza B non può superare il 20% dell'altezza massima del prospetto interessato dall'esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un'altezza massima di 6.00 m.

La distanza dal filo del fabbricato alla base dell'insegna non può superare 1/3 dell'altezza della stessa.

Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
	NO	NO	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli, 2 contrari e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, Dinoi e Onorato.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Azuni, Baglio, Battaglia E., Bordoni, Cantiani, Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, D'Ausilio, De Luca, De Palo, De Vito, Di Biase, Dinoi, Ferrari, Frongia, Giansanti, Magi, Marino, Nanni, Onorato, Palumbo, Panecaldo, Paris G., Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Raggi, Stampete, Stefano, Tempesta e Tiburzi.

La presente deliberazione assume il n. 49.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. CORATTI – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **30 luglio 2014**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....